



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 709

ORDINANZA n. 17 del 30-03-2016

OGGETTO: Sospensione attività artigianale di Falegnameria.

IL SINDACO

VISTA la relazione rimessa con nota prot. 627 del 16/12/2015 dal Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. n. 2 – Ortona e pervenuta in data 02-03-2016, con la quale si riferisce l'esito degli accertamenti effettuati, a seguito di esposto lamentante inconvenienti igienico – sanitari, presso il locale ubicato in via delle Speranze 81 adibito a “falegnameria” dal Sig. D'Alessandro Domenico nato a Ortona il 14/01/64 ed ivi residente in c.da Gagliarda n. 80;

CONSIDERATO che nella relazione viene proposto al Sindaco, l'emissione di un provvedimento a tutela dell'igiene e della salute pubblica, avverso il Sig. D'Alessandro Domenico, affinché lo stesso provveda a sospendere l'attività nel locale in via delle Speranze 81;

RITENUTO opportuno di salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'uso di sostanze insalubri e dall'inquinamento acustico connesso all'utilizzo di macchinari rumorosi, anche perché l'attività di falegnameria è inserita nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS. – R.D. n. 1265 del 27/07/1934, allegato al D.M. Sanità 05/09/94;

VISTI i locali regolamenti d'Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la L. n. 447/95 in materia di inquinamento acustico e la L.R. 23 del 17/07/2007 “disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno”;

VISTO il D.lgs del 18/08/2000 n. 267 ;

ORDINA

Al sig. D'Alessandro Domenico nato a Ortona il 14/01/64 ed ivi residente in c.da Gagliarda n. 80, di sospendere con effetto immediato l'attività artigianale di “ Falegnameria” intrapresa nel locale in via delle Speranze 81. L'attività dovrà essere trasferita in altri idonei locali con specifica destinazione d'uso e previa predisposizione di ogni necessario accorgimento utile al fine di evitare fastidio e nocumento al vicinato, munendosi di tutte le autorizzazioni/nulla osta previsti.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza venga notificata all'interessato;
- 2) l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, all'ufficio di polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993